



COMUNE DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

ORIGINALE .

ORDINANZA N. 27 DEL 14-05-2026

Ufficio Sindaco: 7

Oggetto: PREVENZIONE DI INCENDI E CADUTA ALBERI LUNGO LA SEDE FERROVIARIA A CARICO DI TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI CONFINANTI CON LE LINEE FERROVIARIE - Applicazione D.P.R.N.753/1980.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 12.05.2026, con prot.n.5782, è pervenuta a questo Ente da parte della RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, una nota - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - concernente la Prevenzione incendi e caduta alberi lungo le linee ferroviarie e nella quale viene disciplinato lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie che rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo per l'alta probabilità d'innescò e sviluppo d'incendio e per l'accidentale caduta di alberi sulla sede ferroviaria;

- in particolare, le alberature che vengono lasciate crescere ad una distanza non conforme, nonché la mancata creazione di fasce di terreno di larghezza adeguata, tenute prive di vegetazione e sgombre di ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, da parte di proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, creano un'evidente situazione di rischio incendio, che minaccia le condizioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario ed espone la linea ferroviaria al pericolo di propagazione del fuoco.

CONSIDERATO che la RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a tal riguardo, rammenta il continuo proprio impegno all'adempimento delle prescrizioni stabilite dagli art. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/1980, allo scopo di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario, tramite il rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza per piante e/o depositi di materiale combustibile (ramaglie, foglie secche, ecc.) dalla sede ferroviaria, nonché la creazione, da parte dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie, di un'apposita "barriera taglia fuoco", per ridurre il rischio di innescò e di propagazione di incendi;

PRESO ATTO che per questa ragione la RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha rinnovato l'invito ai Sindaci dei Comuni umbri interessati a prestare tutta la collaborazione affinché i proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie adottino gli strumenti più idonei alla rimozione delle pericolosità;

TUTTO CIO' PREMESSO;

- Visto il testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/00 art.54;

DISPONE

PER IL PERIODO ESTIVO 1.6.2026-30.9.2026 a carico dei proprietari confinanti con le linee ferroviarie, il rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie

di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, stabilite dai suddetti artt. del DPR 753/80.

DISPONE ALTRESI'

l'obbligo in capo ai medesimi possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, durante tutto il periodo ESTIVO di "grave pericolosità", **di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, etc.**

Gli stessi sono inoltre tenuti a **circoscrivere il fondo coltivato appena mietuto** mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà inoltre essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

Per gli alberi appartenenti a specie per le quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a 4mt, devono trovarsi ad una distanza dalla più vicina rotaia pari all'altezza massima raggiungibile, aumentata di 2mt: nel caso che il tracciato ferroviario si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Il proprietario che, in aperta violazione delle norme di sicurezza mantenga piante ad alto fusto ad una distanza dal binario inferiore a quella stabilita si espone a sanzioni amministrative connesse alla violazione di norme di tutela della sicurezza e regolarità del servizio ferroviario.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, si rileva che le piante che vengono lasciate crescere a distanza illegale, nonché la mancata creazione lungo il confine con le linee ferroviarie di roste di terreno di larghezza adeguata tenute prive di vegetazione e sgombre da ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, creano specie nella stagione estiva una evidente situazione di rischio incendio. A riguardo l'art. 55 del DPR 753/80 stabilisce il divieto di destinare a bosco i terreni adiacenti le linee ferroviarie per una distanza di 50mt dalla più vicina rotaia e l'art. 56 dello stesso DPR stabilisce in 20mt dalla più vicina rotaia la distanza minima di sicurezza per i depositi costituiti da materiali combustibili.

Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa agli Organi, Enti ed Uffici di competenza nonché pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune alla sezione Avvisi, e divulgata presso le frazioni con un "Rende noto" dell'Area Governo del Territorio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
On. Virginio Caparvi

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs .7 marzo 2005, n.82, art.21 c. 2)
Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema informatico del Comune di Nocera Umbra

Ordinanza 27 del 14-05-2026